

GIANLUCA SPOSITO

DALLE PAROLE AI FATTI.  
IL FUTURO SCRITTO DELL'ORATORIA FORENSE

1. *La visual argumentation e le sue radici nella retorica greca e romana*

Dalla fine del secolo scorso numerosi studiosi hanno analizzato la capacità che i linguaggi visivi e le immagini stesse possano avere di “argomentare”<sup>1</sup>. In realtà, la *visual argumentation* ha solide radici nella retorica greca e romana, che già distingueva tra l'utilizzo di veri e propri supporti visivi e l'uso della parola in funzione immaginativa e suggestiva. Benché non sia agevole ricostruire una linea di continuità fra tecniche retoriche antiche e moderne, una comparazione tra le une e le altre è un esercizio possibile ed utile.

In ambito processuale, se l'oratore romano riconosceva l'importanza della suggestione delle immagini, realizzandola però con le parole, oggi l'oratore (avvocato) contemporaneo utilizza prevalentemente le immagini come mero supporto o puro strumento di suggestione, in una sorta di assorbimento e prosciugamento delle parole, con l'immagine che dunque sintetizza e suggestiona. Se in passato Quintiliano sottolineava la necessità che vi fosse comunque un uditorio capace di recepire e a propria volta rielaborare in immagini le “parole”, oggi potremmo sostenere che l'oratore è consapevole di trovarsi di fronte ad un uditorio capace di comprendere più facilmente e più velocemente un'immagine piuttosto che una descrizione di sole parole. Ma per quanto l'oratore moderno (e lo stesso avvocato) si confronti con soggetti formati in un'epoca fortemente condizionata dallo strapotere del visuale e dalla velocità<sup>2</sup>, egli è

---

<sup>1</sup> Partendo da Barthes 1964, Kennedy 1970 e 1972; Johnson 2003; Kjeldsen 2003, 2015 e 2018; Mitchell 2005; Patterson 2010; Kisicek 2014 e 2016; Groarke 2015, 2018 e 2019. Per una bibliografia più ampia sugli studi in materia si veda Sposito 2020a, 83 ss.

<sup>2</sup> «Lawyers face new challenges for persuading in a culture where visual imagery predominates, information is instantaneously transmitted and received, and individual attention spans are shrinking to a nano-scale level» (Jewel 2009, 237).

però tecnicamente incapace – perché oramai non più formato<sup>3</sup> – all'utilizzo pieno e corretto della parola e della retorica.

Il ricorso al visuale è dunque naturale e pratico. Ma anche relativamente all'uso del visuale non vi è certo consapevolezza da parte degli operatori giudiziari della sua valenza argomentativa, venendo pressoché relegato al ruolo di mero supporto.

I retori antichi sono invece riusciti a rendere le parole ancora più forti dell'immagine: attraverso l'*evidentia*, ci hanno mostrato come la comunicazione verbale possa riuscire ad eguagliare il potere persuasivo delle immagini. Purché vi sia anche un lettore/ascoltatore attento a *concipere imagines*. L'immaginazione è proprio il meccanismo di visualizzazione del testo. Si tratta appunto di un meccanismo mentale di rappresentazione vivida per cui l'uomo riesce a vedere in presa diretta immagini di fatti e scene cui non sta assistendo di persona, così da avere l'impressione di averle davanti agli occhi. Dovrà essere dunque l'oratore (in particolare, l'avvocato) a non servirsi di un quadro, ma a rielaborare le immagini già depositate nella sua mente. Dal testo/discorso così elaborato scaturisce quella impressione di visione diretta e immediatezza espressiva che la tradizione retorica appunto identifica con la qualità dell'*enargeia*. Con *enargeia* i testi retorici intendono l'esposizione dettagliata e la precisa resa visiva di un oggetto o di una persona, di un'azione o di un avvenimento. *Enargeia* significa dunque *evidentia*, ma con in più una qualità di animazione ed evidenza visiva, quasi di immagine in movimento.

Il concetto di *evidentia* o *demonstratio* è presente nella *Rhetorica ad Herennium* 4, 68: «L'evidenza è quando una cosa viene espressa con parole, così che sembra che il fatto si svolga e la cosa si trovi sotto gli occhi»<sup>4</sup>. Ed è presente in Cicerone (*De oratore* 3, 202): «crea un forte coinvolgimento sia l'insistere su un'unica cosa, sia il fornire una spiegazione chiara dei fatti come se stessero accadendo, in un certo senso ponendoli sotto gli occhi dell'uditorio; questi mezzi stilistici sono molto efficaci quando si espone un fatto o per chiarire ciò che si espone e per amplificarlo»<sup>5</sup>. Completa e molto circostanziata appare poi la trattazio-

---

<sup>3</sup> Il *deficit* non è solo italiano, né solo europeo, ma rilevato anche oltreoceano: cf. Sherwin 2018, 62; Seward Barry 1997, 9 ss.

<sup>4</sup> *Rhet. Her.* 4, 68, *Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur, ut geri negotium et res ante oculos esse videatur.*

<sup>5</sup> *Cic. de or.* 3, 202, *Nam et commoratio una in re permultum movet et inlustris explanatio rerumque, quasi gerantur, sub aspectum paene subiectio; quae et in exponenda re plurimum valent et ad inlustrandum id, quod exponitur, et ad amplifican-*

ne di Quintiliano sull'*enargeia*, affrontata in quattro passi dell'*Institutio oratoria* (4, 2, 63-64; 6, 2, 32; 8, 3, 61-71; 9, 2, 40-41). Nel quarto libro, l'*enargeia* è inserita tra le virtù della narrazione, nel sesto è messa in relazione alla mozione degli affetti, nell'ottavo e nel nono libro è vista come ornamento di un'orazione. «Poniamo quindi tra gli ornamenti l'*enargeia*, di cui ho parlato nei precetti sulla narrazione, perché è più vividezza o, come altri dicono, rappresentazione che chiarezza, e perché la prima è visibile mentre la seconda, in un certo senso, mostra. È una grande virtù esprimere le cose di cui trattiamo in modo chiaro e tale da renderle visibili. L'orazione, infatti, non è abbastanza efficace né, come dovrebbe, domina completamente se ha forza solo sino alle orecchie e se il giudice crede che ciò su cui deve esprimere il giudizio gli viene narrato, non rappresentato e mostrato agli occhi della mente» (8, 3, 61-62)<sup>6</sup>. E ancora, sempre Quintiliano: «Vi è un solo tipo di evidenza grazie alla quale, in un certo senso, si dipinge con le parole un'immagine completa della realtà» (8, 3, 63)<sup>7</sup>.

Sono poi modelli di questa virtù stilistica Virgilio e Cicerone (*Verr.* 5, 86)<sup>8</sup>, capaci di rendere l'uditorio spettatore di una scena, immergendolo in una sorta di suspense che porta a rivivere emozioni e *pathos*.

Anche nel nono libro dell'*Institutio oratoria* Quintiliano insiste su questa peculiarità visiva dell'*enargeia*, tanto che, grazie ad essa, l'uditorio non solo crede di vedere i fatti, ma è capace di avvertirne le cause e le possibili conseguenze. In Quintiliano il meccanismo di immaginazione fantastica è centrale nel processo di evocazione del *pathos* e,

---

*dum; ut eis, qui audient, illud, quod augebimus, quantum efficere oratio poterit, tantum esse videatur.*

<sup>6</sup> *Ornatum est quod perspicuo ac probabili plus est. Eius primi sunt gradus in eo quod velis exprimendo, tertius qui haec nitidiora faciat, quod proprie dixeris cultum. Itaque enargeian, cuius in praeceptis narrationis feci mentionem, quia plus est evidentia vel, ut alii dicunt, repraesentatio quam perspicuitas, et illud patet, hoc se quodam modo ostendit, inter ornamenta ponamus. Magna virtus res de quibus loquimur clare atque ut cerni videantur enuntiare. Non enim satis efficit neque, ut debet, plene dominatur oratio si usque ad aures valet, atque ea sibi iudex de quibus cognoscit narrari credit, non exprimi et oculis mentis ostendi.*

<sup>7</sup> *Est igitur unum genus, quo tota rerum imago quodam modo verbis depingitur: «constitit in digitos extemplo arrectus uterque» et cetera, quae nobis illam pugilum congreduentium faciem ita ostendunt ut non clarior futura fuerit spectantibus.*

<sup>8</sup> Quintiliano cita la descrizione di Verre tratteggiata da Cicerone nell'orazione, purtroppo andata perduta, *Pro Gallio*: Quint. 8, 3, 64, *Plurimum in hoc genere sicut ceteris eminet Cicero: an quisquam tam procul a concipiendis imaginibus rerum abest ut non, cum illa in Verrem legit: "stetit soleatus praetor populi Romani cum pallio purpureo tunicaque talari muliercula nixus in litore", non solum ipsos intueri videatur et locum et habitum, sed quaedam etiam ex iis quae dicta non sunt sibi ipse adstruat?*

conseguentemente, la fantasia e l'evidenza diventano centrali nel fenomeno di persuasione dell'uditorio. Con Quintiliano emerge però chiara l'idea di una competenza, pur minima, del lettore/ascoltatore nella percezione dell'*evidentia*: la rappresentazione vivida non è qualcosa che è data come già pronta al lettore, ma è un testo che richiede collaborazione proprio in termini di immaginazione<sup>9</sup>. Quintiliano e i suoi predecessori sembrerebbero comunque aver trovato una soluzione che preserva la parola dallo strapotere delle immagini, lasciando inalterata la sua efficacia comunicativa: è la parola che si fa essa stessa immagine. Ma occorre che ci sia un oratore abile a immaginare e un interlocutore disposto a farlo<sup>10</sup>.

## 2. Chi è in ascolto?

L'integrazione di componenti visive nelle argomentazioni giudiziarie ha indubbiamente portato molti benefici. Le immagini aiutano a rendere accattivanti i messaggi, a favorirne la comprensione e risultano particolarmente utili in un'epoca di scarsa attenzione all'ascolto, dove occorre combattere la noia (anche di uditori tecnici) e confrontarsi con impulsi molto diversi da quelli testuali. Gli argomenti visivi forniscono un messaggio in un modo multimodale, che è poi il modo in cui negli ultimi anni ci siamo abituati a ricevere e ad elaborare oggi le informazioni. Non sarebbe saggio, tuttavia, ignorare i numerosi problemi che esistono all'interno della *visual rhetoric*. Il ragionamento visivo non è solo fallibile, ma si basa anche su un insieme astratto di regole che non seguono i principi razionali della logica.

In realtà, occorre sempre un uso etico delle immagini visive-grafiche, sia come *topoi* di invenzione (dimostrazione di un punto di argomentazione) o di disposizione (organizzazione, formattazione o presentazione

---

<sup>9</sup> Già Demetrio (*eloc.* 222) e Dionigi (*lys.* 7, 2 Aujac) sottolineano che la precisione descrittiva in cui consiste l'evidenza non significa dire tutto ma lasciare che il lettore/ascoltatore aggiunga i particolari inespressi mediante la sua immaginazione, al fine di coinvolgerlo più direttamente. C'è il rischio, infatti, che l'eccessivo descrittivismo raffreddi il *pathos* della scena.

<sup>10</sup> Sostanzialmente, Quintiliano identifica l'*evidentia* come la prima qualità dell'illusione letteraria: «da una parte c'è l'autore che inganna, dall'altra c'è il lettore che si lascia ingannare. In mezzo si colloca il testo vivido che con i suoi procedimenti espressivi e con l'ornato stilistico stimola il suo pubblico. In questo senso, l'evidenza è la prima qualità ornamentale di uno stile che riserva i suoi effetti più suggestivi solo a chi sa apprezzarli» (Berardi 2012, 73).

di informazioni), o come tropo di stile (metafore o altre figure del discorso) all'interno del discorso giuridico. Allora, solo il pensiero retorico può generare un "visuale" argomentativamente fondato, accompagnato dalla parola che si fa essa stessa immagine (secondo il prudente insegnamento di Quintiliano e dei suoi predecessori). Occorre dunque ricercare una persuasione per argomentazione, e non una persuasione per seduzione.

Ma occorre anche capire chi, oggi, è capace di (ed è disposto a) *con-cipere imagines* con quanto diciamo. Insomma, occorre che ci sia un oratore abile a immaginare e un interlocutore disposto a seguirlo. Più in generale, occorre capire se questa forma di retorica visuale – pur se interpretata secondo la retorica classica – sia efficace nel contesto forense attuale, e quale sia il mezzo eventualmente più adatto per trasmetterla (orale o scritto).

C'è dunque anzitutto da chiedersi: che ruolo svolge, oggi, l'oratoria forense nel sistema processuale, non solo italiano? O, meglio, che spazio le rimane concesso?

Certamente occorre anzitutto valutare l'uditorio, distinguendo tra organi decisori monocratici, collegiali, con la partecipazione di giurati popolari ecc. Ma più di tutto occorre considerare i problemi che affliggono in generale il contesto: carico giudiziario, allungamento dei tempi dei processi (con conseguente svilimento del principio dell'immediatezza)<sup>11</sup>, limitate disponibilità e attenzione dei giudici (anche a causa di una avvocatura poco interessante e piuttosto ripetitiva nelle proprie manifestazioni oratorie), generali limiti e mancanze (anzitutto in tema di formazione) di giudici e avvocati. Tutti elementi che hanno degradato e compresso notevolmente l'ambito operativo dell'oratoria forense, soprattutto nel suo svolgimento orale.

C'è dunque da chiedersi: ha ancora senso parlare di un ruolo svolto dall'oratoria forense? E, conseguentemente, ha senso parlare di un ruolo svolto dalla *evidentia*, seppur adeguata ai tempi moderni? In quali soggetti possiamo evocare fervide immagini tramite le parole? Chi ci ascolta, oggi, e ci ascolterà, in futuro? C'è sempre quella capacità colla-

---

<sup>11</sup> Intesa come quella declinazione dell'oralità che consiste nella diretta percezione da parte del giudice di merito dell'escussione delle fonti di prova dichiarativa. Sul problema (e anche sull'incidenza dell'oralità digitale sul sistema processuale) appaiono molto interessanti e condivisibili le riflessioni svolte da Daniele 2021. Sulle misure emergenziali e il conseguente (e vivissimo) dibattito su oralità e pubblicità dell'udienza, si veda Pagni 2020.

borativa dell'uditorio che Quintiliano individua come necessario collegamento dell'*evidentia*?

Data la generale ignoranza retorica che regna tra coloro che studiano diritto nelle università italiane e, conseguentemente, tra avvocati e magistrati, si potrebbe dire – in linea con l'accezione errata ma prevalente di “retorico” – che non c'è più spazio per le “chiacchiere”. Ma chi ben conosce questa scienza e le sue potenzialità sa invece che è proprio questo il momento per valorizzare la retorica ed un suo uso tecnicamente attento ed eticamente corretto.

Quando parlo di “uso eticamente corretto” della retorica non mi riferisco solo ad un uso estremamente limitato degli elementi audio-video (che nelle aule giudiziarie, a mio avviso, dovrebbero essere limitati a meri supporti documentativi e non certo costituire soggettive – e suggestive – *docu-fiction*). Mi riferisco, in verità, anche alla necessità di tenere lontano dagli operatori forensi l'uso delle fallacie argomentative – si pensi alle più usate, per lo più in maniera inconsapevole, in ambito forense (*argumentum ad populum*, ragionamento circolare ecc.), fino ad essere talvolta (dunque non sempre!) lapidate in Cassazione.

### 3. *La necessità di un'oratoria forense scritta*

Questi tempi così bui per l'oratoria forense non consentono di ragionare in termini di miglioramento della *performance* del discorso orale, seppur guidata dalla retorica. Credo sia giunto il momento di sostenere, e non solo polemicamente, che per la maggior parte dei processi civili e anche penali non c'è molto spazio per l'oralità. E che lo spostamento verso una difesa scritta non implica un abbandono delle peculiarità dell'argomentazione retorica: anzi, è esattamente l'opposto. Quanto la retorica ci insegna in tema di scelta, organizzazione e trasmissione degli elementi di un discorso, è fondamentale per la costruzione di qualunque difesa, anche e soprattutto scritta. E a ciò ben si salda l'insegnamento dei retori antichi anche in tema di *evidentia*; una *evidentia* ovviamente adeguata ai tempi, ai rinnovati interlocutori, e al mezzo (lo scritto) utilizzato.

Peraltro, lo slittamento verso una difesa sempre più scritta (nel processo penale con riguardo quanto meno alla fase finale della discussio-

ne)<sup>12</sup> può rispondere con concretezza ai limiti che il sistema sta mostrando, costringendo di fatto i decisori a leggere e a valutare ciò che, diversamente detto (cioè verbalmente), apparirebbe fluttuante, non incisivo e dunque non performante.

Tuttavia, il divario tra la competenza attualmente mostrata dagli operatori forensi e le esigenze di un futuro sempre più scritto appare notevole. I giuristi in formazione non si formano certo affinando l'arte retorica che neanche conoscono, tanto meno nelle rare manifestazioni scritte che, quando vi sono, appaiono mostruose epifanie di carenze anzitutto sintattiche e grammaticali.

Il problema di fondo, che ha portato a questo triste contesto e a queste riflessioni, è dunque culturale e riguarda la formazione. Prima che un avvocato-oratore capace, dobbiamo forse formare un giurista che sappia riflettere, e sia quindi capace poi di apprezzare con facilità i vantaggi dell'arte retorica. La chiusura del giurista nella propria cellula, con vista solo parziale e distante delle tante discipline che interessano, ad esempio, la vita dell'operatore forense, è paradossale e allo stesso tempo causa ed effetto del problema. L'avvocato contemporaneo – mi si perdoni la generalizzazione che non vuole essere offensiva nei confronti della minoranza capace – l'avvocato contemporaneo non solo ha scarsa dimestichezza con la grammatica e fa uso di una sintassi faticosa e di un lessico talvolta arcaico che utilizza più che altro come segno di appartenenza<sup>13</sup>, ma nulla sa di retorica – e questo lo si è già detto –, di psicologia, di neuroscienze, di logica ecc.

L'operatore forense può e deve tornare ad essere un uomo di cultura. Eloquente perché formato, anche nell'individuare ed evitare fallacie e comodi ricorsi a euristiche inefficaci come i *bias* cognitivi<sup>14</sup>. Capace di riflettere, costruire e trasmettere – in maniera eticamente corretta e retoricamente efficace – a chi, formatosi allo stesso modo, sarà ben lieto di ascoltarlo e di *concupere imagines*.

---

<sup>12</sup> Pur ribadendo, comunque, tutti i dubbi in merito all'efficacia di un esame incrociato dei testi che si sia però svolto in un momento processuale-temporale troppo distante dalla successiva decisione, presa magari anche da altro/i giudice/i (nel frattempo mutato/i).

<sup>13</sup> Sui problemi del linguaggio forense, cf. Sposito 2020b.

<sup>14</sup> Sul problema dei *bias* cognitivi, della degenerazione dei *loci* argomentativi, e del "rumore" che condiziona l'operatore forense e le decisioni giudiziarie, cf. Sposito 2022, 51 ss.; Kahneman 2019 e 2021.

### Bibliografia

- Barthes 1964: R. Barthes, *Rhétorique de l'image*, «Communications» 4, 1964, pp. 40-51.
- Berardi 2012: F. Berardi, *La dottrina dell'evidenza nella tradizione retorica greca e latina*, Perugia 2012.
- Daniele 2021: M. Daniele, *L'immediatezza in crisi. Mutazioni pericolose ed anti-corpi accusatori*, in «Sistema Penale» 2, 2021 (online a <https://sistemapenale.it/it/articolo/daniele-immediatezza-in-crisi>).
- Groarke 2015: L. Groarke, *Going Multimodal: What is a Mode of Arguing and Why Does it Matter?*, «Argumentation» 29, 2015, pp. 133-155.
- Groarke 2018: L. Groarke, G. Kisicek, *Sound Arguments: An Introduction To Auditory Argument*, in S. Oswald, M. Didier (eds.), *Argumentation and Inference*, London 2018, I, pp. 177-198.
- Groarke 2019: L. Groarke, *On Dove, Visual Evidence and Verbal Repackaging*, «Ontario Society for the Study of Argumentation OSSA» 10, Windsor 2019, pp. 1-8.
- Jewel 2009: L.A. Jewel, *Through a Glass Darkly: Using Brain Science and Visual Rhetoric to Gain a Professional Perspective on Visual Advocacy*, «Southern California Interdisciplinary Law Journal» 2009, pp. 237-298. Disponibile online a <https://ssrn.com/abstract=1522306>
- Johnson 2003: R.H. Johnson, *Why "Visual Arguments" aren't Arguments?*, in H. V. Hansen, J. C. Tindale, A. Blair, R. H. Johnson (eds.), *Informal Logic at 25, Proceedings of the Windsor Conference*, «Ontario Society for the Study of Argumentation OSSA» 5, Windsor 2003, pp. 1-14.
- Kahneman 2019: D. Kahneman, *Pensieri lenti e veloci*, Milano 2019.
- Kahneman 2021: D. Kahneman, O. Sibony, C. R. Sunstein, *Rumore: Un difetto del ragionamento umano*, Torino 2021.
- Kennedy 1970: G.A. Kennedy, *The Art of Persuasion in Greece*, Princeton 1970.
- Kennedy 1972: G.A. Kennedy, *The Art of Rhetoric in the Roman World*, Princeton 1972.
- Kisicek 2014: G. Kisicek, *The Role of Prosodic Features in the Analysis of Multimodal Argumentation*, in B. Garssen, D. Godden, G. Mitchell, F. Snoek Henkemas (eds.), *Proceedings of the 8th International Conference of the International Society for the Study of Argumentation*, Amsterdam 2014, pp. 730-744.
- Kisicek 2016: G. Kisicek, *Prosodic Features in the Analysis of Multimodal Argumentation*, in D. Mohamed, M. Lewinski (eds.), *Argumentation and Reasoned Action*, Milton Keynes 2016, pp. 629-642.
- Kjeldsen 2003: J.E. Kjeldsen, *Talking to the Eye: Visuality in Ancient Rhetoric*, «World & Image» 19, 2003, pp. 133-137.



- Kjeldsen 2015: J.E. Kjeldsen, *The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient*, «Argumentation» 29, 2015, pp. 197-215.
- Kjeldsen 2018: J.E. Kjeldsen, *The Rhetoric of Sound, the Sound of Arguments. Three Propositions, Three Questions, and an After-thought for the Study of Sonic and Multimodal Argumentation*, «Argumentation and Advocacy» 54, 2018, pp. 364-371.
- Mitchell 2005: W.J.T. Mitchell, *There Are no Visual Media*, «Journal of Visual Culture» 4, 2005, pp. 257-266.
- Pagni 2020: Ilaria Pagni, *Le misure urgenti in materia di giustizia per contrastare l'emergenza epidemiologica: un dibattito mai sopito su oralità e pubblicità dell'udienza*, «Judicium», 15 dicembre 2020 [<https://www.judicium.it/le-misure-urgenti-materia-giustizia-contrastare-lemergenza-epidemiologica-un-dibattito-mai-sopito-oralita-pubblicita-delludienza/>]
- Patterson 2010: S.W. Patterson, *A Picture Held Us Captive: The Later Wittgenstein on Visual Argumentation*, «Cogency» 2, 2010, pp. 105-134.
- Seward Barry 1997: A.M. Seward Barry, *Visual Intelligence. Perception, Image, and Manipulation in Visual Communication*, New York 1997.
- Sherwin 2011: R.K. Sherwin, *The Digital Trial*, «Culture & Society», October 12, 2011 [<https://ssrn.com/abstract=2664323>]
- Sherwin 2018: R.K. Sherwin, *Visual Literacy for the Legal Profession*, «European Journal of Legal Education» 68, 2018, pp. 55-63.
- Sposito 2019: G. Sposito, «Visiones». *Visual tools nell'oratoria forense antica e moderna*, «Cultura giuridica e diritto vivente» 6, 2019, pp. 1-19.
- Sposito 2020a: G. Sposito, *Manuale di retorica forense*, Pesaro 2020.
- Sposito 2020b: G. Sposito, *In nome della lingua italiana*, Pesaro 2020.
- Sposito 2022: G. Sposito, *Dai loci ciceroniani ai bias cognitivi e al "rumore". Come nascono e si alimentano i pregiudizi, anche in ambito giudiziario*, in M. Frunzio (a cura di), *Il fascino della comunicazione tra antico e presente*, Atti della tavola rotonda, Urbino, 7 e 8 aprile 2022, Pesaro 2022, pp. 51-83.

